

12

- TRIBUNALE DI MODENA - GIUDICE DEL LAVORO -
 - EST. DOTT. CONTE - 30-01-2020 N. 50 -
 - LAVORO SUBORDINATO - Sentenza n. 50/2020 pubbl. il 30/01/2020
 - DIFFERENZE RETRIBUTIVE - RG n. 502/2017
 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO -
 - INDENNITA' DI MALATTIA -
- ALLEGATO AL VERBALE D'UDIENZA
DEL 30 GENNAIO 2020



TRIBUNALE DI MODENA

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di I° grado iscritta al N. 502/2017 R.G.

promossa da

nata a Correggio (RE), il 28/09/ e residente in
Spilamberto (MO) - n. (C.F.:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Bova;

RICORRENTE

contro

persona del titolare, sig. , con sede in (MO), via

CONTUMACE

Avente ad oggetto: differenze retributive - trattamento di fine rapporto -
indennità di malattia



**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE**

1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. dell'11.04.2017, riferiva: 1) di aver lavorato alle dipendenze dell'impresa individuale " _____ " dal 02.04.2009 al 05.12.2014, con mansioni di cuoca, erroneamente inquadrata nel VI° livello del CCNL Pubblici Esercizi Confesercenti; 2) di aver prestato attività lavorativa dal martedì al venerdì, per cinque ore al giorno; 3) che versava ogni settimana, *brevi manu*, la somma di €. 160,00 per l'attività svolta dal martedì al venerdì e l'ulteriore somma di €. 40,00 per la giornata lavorativa del sabato; 4) che in data 02.03.2015 presentava domanda di indennità di disoccupazione ASpl, rigettata dall'INPS a causa del mancato versamento dei contributi; 5) che la Direzione Territoriale del Lavoro di Modena accertava che l'orario di lavoro osservato era superiore a quello previsto nel contratto individuale di lavoro (12 ore settimanali), così come comunicato al Centro per l'Impiego e registrato nel Libro Unico del Lavoro; 6) che veniva invitato a regolarizzare la posizione contributiva per il periodo 01.04.2010 - 05.12.2014, mediante versamento della somma di €. 34.078,00; 7) che dal confronto tra le buste paga e le ore effettivamente lavorate emergeva che le ore pagate non corrispondevano a quelle lavorate; 8) che il livello di inquadramento era errato, in quanto le mansioni di cuoca rientravano nel 4° livello del CCNL; 9) che era creditrice della somma di €. 4.686,98, a titolo di 13°, 14° e T.F.R., come da conteggio sindacale in atti; 10) il convenuto era tenuto a versare l'indennità di malattia del periodo 01.04.2014 - 11.05.2014, quantificata nel verbale di accertamento in €. 1.598,01; 11) che a causa dell'omesso versamento contributivo non aveva potuto beneficiare degli ammortizzatori sociali (NASPI).
Ciò premesso in fatto, la ricorrente chiedeva:



- 1) accertarsi l'esistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa individuale " " dal 02.04.2009 al 05.12.2014, con inquadramento nel 4° livello del CCNL;
- 2) condannarsi la convenuta a corrispondere: a) l'indennità di malattia nella misura accertata nel verbale di accertamento, pari a €. 1.598,01; b) la somma di €. 4.686,98 a titolo di tredicesima, quattordicesima, ferie e TFR; c) la somma che *"avrebbe percepito a titolo di NASPI"*;
- 3) ordinarsi alla resistente la regolarizzazione della posizione previdenziale e assistenziale.

2. Sul merito

2.1. Le evidenze processuali comprovano che " " ha prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'impresa convenuta, dal 02.04.2009 al 05.12.2014, con mansioni di cuoca.

Il teste " " – ex dipendente della " " – ha confermato che la ricorrente ha lavorato in cucina come cuoca: *"sul cap. 1: "lavorava lì, il livello non lo so, ma sicuramente c'era, lavoravamo insieme"; a.d.r. "io facevo l'aiuto in cucina, la signora " " faceva la cuoca"; sul cap. 2: "è vero, gestiva la cucina".* Tale dichiarazione è conforme a quella resa agli ispettori in data 16.03.2015; in tale sede il teste ha riferito che " " *"lavorava [...] dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 15".*¹

Anche i funzionari della D.T.L. di Modena hanno accertato, in sede ispettiva, l'esistenza di un rapporto di subordinazione per il predetto periodo, operando nei confronti del convenuto un recupero contributivo per le ore di lavoro superiori a quelle previste *"nel contratto individuale di lavoro (dodici ore settimanali), comunicato al Centro per l'Impiego e registrato sul Libro Unico del Lavoro che la Ditta ha elaborato fino al mese di gennaio 2014"* (cfr. comunicazione prot. n. 11188

¹ Cfr. doc.ti depositati dalla D.T.L. in data 05.11.2018.



del 05.08.2015 ²). _____ e _____, sentiti dagli ispettori, hanno riferito che la ricorrente ha lavorato come cuoca nelle ore del pranzo (cfr. dichiarazioni del 23 marzo e del 10 e 21 aprile 2015 ³). Le deposizioni rilasciate agli ispettori non sono dotate di per sé di un valore probatorio precostituito, dovendo essere liberamente apprezzate dal giudice per formare il suo convincimento nell'ambito di tutto il materiale raccolto. Ciò non esclude, però, che ad esse possa essere riconosciuta una specifica valenza indiziaria laddove siano rilasciate da un numero significativo di lavoratori e siano caratterizzate da contenuti espositivi pienamente concordi e coerenti (Cass. Sez. L, Sent. n. 9251 del 19/04/2010).

Le dichiarazioni acquisite dal personale ispettivo sono precise e univoche, suffragate dalle altre evidenze processuali (cfr. dichiarazioni testimoniali e accertamenti della D.T.L.), pertanto le stesse possono essere valorizzate ai fini dell'accoglimento della domanda attorea. _____ non è comparso a rendere l'interrogatorio formale disposto con ordinanza del 12.12.2017 (ritualmente notificata ai sensi dell'art. 292 c.p.c.), dunque devono ritenersi provate tutte le circostanze dedotte nei capitoli di prova dell'attrice, in conformità a quanto disposto dall'art. 232 c.p.c.

2.2. Alla luce delle risultanze istruttorie va riconosciuto l'inquadramento nel 4° livello del CCNL Pubblici Esercizi Confesercenti (qualifica operaio), ⁴ con conseguente spettanza delle differenze retributive maturate per la superiore qualifica, così come quantificate nel conteggio sindacale (€ 4.686,98). ⁵ Il funzionario sindacale (_____) ha confermato che il conteggio del T.F.R. è stato elaborato sulla differenza tra l'imponibile dichiarato dall'impresa e quello accertato dall'INPS, per un operaio di 4° livello: "*sul cap. 13: "ho proceduto a fare i*

² Cfr. doc. 4.

³ Cfr. doc. ti depositati dalla D.T.L. in data 05.11.2018.

⁴ Cfr. doc. 5.

⁵ Cfr. doc. 6.



conteggi, avendo a disposizione il modello Eco dell'Inps e contemporaneamente il verbale di accertamento dell'Inps; ho notato notevoli differenze tra l'imponibile dichiarato dall'azienda, risultante dal modello Eco e quello accertato dall'Inps, risultante dal verbale di accertamento; quindi essendo prevalente il verbale di accertamento, ho fatto i conteggi del TFR sulla differenza tra l'imponibile accertato dall'Inps e l'imponibile dichiarato dall'azienda, come previsto dalla norma di legge, assumendo l'imponibile accertato dall'Inps come imponibile per i calcoli del TFR, quindi applicando la formula prevista dalla norma - imponibile diviso 13,5- ho ottenuto anno per anno l'ulteriore importo del TFR; sommando gli importi ottenuti a quelli calcolati dall'azienda (sull'imponibile dalla stessa dichiarato) ho ottenuto il TFR complessivo, che è stato rivalutato anno per anno secondo gli indici pubblicati in Gazzetta Ufficiale".

2.3. Merita accoglimento la domanda di pagamento dell'indennità di malattia del periodo 01.04.2014 – 11.05.2014, poiché gli ispettori hanno accertato che da febbraio 2014 non ha elaborato il Libro Unico del Lavoro né presentato le denunce mensili all'INPS, quantificando la somma dovuta alla lavoratrice in €. 1.598,01 (cfr. comunicazione D.T.L. prot. n. 11188 del 05.08.2015).

2.4. Va rigettata la pretesa risarcitoria correlata al mancato riconoscimento dell'indennità di disoccupazione, non essendo documentato né in altro modo provato il rigetto della domanda inoltrata all'INPS in data 02.03.2015.

2.5. Sulla complessiva somma di €. 6.284,99 (€. 4.686,98 + €. 1.598,01) spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dalla cessazione del rapporto (06.12.2014) al saldo.

2.6. Deve essere, infine, respinta la domanda di regolarizzazione della posizione previdenziale e assistenziale, in quanto non è stato convenuto in giudizio l'ente previdenziale. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha statuito che *"L'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non*



si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa" (Cass. Sez. 6 - L, Ord. n. 14853 del 30/05/2019).

3. Sulle spese di lite

Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. 55/2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 02.04.2014); lo scaglione di riferimento è quello da €. 5.200,01 a € 26.000,00.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:

1) ACCERTA E DICHIARA che _____ ha prestato attività di lavoro subordinato part-time alle dipendenze dell'impresa individuale “_____”

_____, dal 02.04.2009 al 05.12.2014, con inquadramento nel 4° livello del CCNL Pubblici Esercizi Confesercenti;

2) CONDANNA l'impresa individuale “_____” a versare alla ricorrente la somma di €. 6.284,99, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 06.12.2014 al saldo;

3) CONDANNA l'impresa individuale “_____” al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida nella complessiva somma di €. 3.043,00, di cui €. 43,00 per anticipazioni e €. 3.000,00

pagina 7 di 8



Sentenza n. 50/2020 pubbl. il 30/01/2020
RG n. 502/2017

per competenze legali, oltre rimborso spese generali *ex art. 2 D.M. 55/2014* nella
misura del 15%, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.

Modena, 30 gennaio 2020

Il Giudice del Lavoro
dott. Vincenzo Conte

